



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 8 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **37350** del registro di segreteria, proposto da XX, nato a XX, il XX, ivi residente in via XX, cod. fisc. XX, elettivamente domiciliato in Caprarica di Lecce, in XX, presso e nello studio dell'avv. Pantaleo Catalano, che lo rappresenta e difende pec pantaleocatalano@pec.giuffre.it

contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023 rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza presenti gli avv.ti Pantaleo Catalano per il ricorrente e Fabiola Leone per l'INPS ;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe ritualmente depositato, il ricorrente, il ricorrente evidenzia di essere titolare di pensione n. XX con decorrenza dal XX; in data XX egli presentava all'Inps richiesta di costituzione di posizione assicurativa con trasferimento di contributi all'Inps per il periodo XX — XX, in quanto egli aveva versato i contributi per quel periodo. Successivamente, il ricorrente proponeva ricorso al Tribunale di Lecce ed il procedimento assumeva il n. XX del

R.G che si concludeva con una pronuncia di incompetenza per materia del g.o a favore della giurisdizione contabile.

Pertanto, con la domanda oggetto del presente giudizio il sig. XX chiede che venga ricalcolata e riliquidata la sua prestazione pensionistica avendo pieno diritto al riconoscimento della provvidenza domandata in quanto, così come si deduce in maniera evidente dalla documentazione allegata, è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il ricalcolo della prestazione pensionistica tenendo conto della contribuzione per il periodo che va dal XX al XX a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (XX) e con la corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi, e rivalutazione monetaria come per legge, fino al totale soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

2. Contrasta il ricorso l'INPS in quanto la domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 Legge n.29/1979 va presentata in costanza di attività lavorativa, entro l'ultimo giorno di servizio: tuttavia, a partire dal 31/07/2010 (L. 122/2010), la domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 Legge n.29/1979 può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non si sia maturato il diritto a pensione, con intenzione pacificamente agevolativa del legislatore. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

All'udienza odierna i difensori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni come da verbale agli atti

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Questo GU non ha motivo per discostarsi da quanto affermato dalla giurisprudenza contabile che ha avuto modo di affermare che *“..nel nostro ordinamento se l'assicurato voglia avvalersi, per ottenere una pensione, di tutta la contribuzione versata in diverse posizioni assicurative, deve chiedere la ricongiunzione, onerosa o gratuita, oppure il cumulo dei contributi versati nelle differenti gestioni. Ma la riunione dei contributi presuppone che essi afferiscano a posizioni assicurative ancora aperte, non a posizioni ormai esaurite con l'utilizzazione dei contributi ivi accreditati. La ricongiunzione non può avere ad oggetto la contribuzione che abbia già dato luogo alla liquidazione di una prestazione pensionistica.*

Una volta liquidata la pensione, la stessa non può più essere riliquidata facendo rivivere i contributi già utilizzati per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, per sommare ad essi altri contributi ai fini di una nuova determinazione del diritto stesso, se non nei casi, da ritenersi tassativi, nei quali una tale possibilità sia legislativamente prevista: contribuzioni ulteriori e successive rispetto a quelle utilizzate possono incidere sulla misura della prestazione solo attraverso il meccanismo del supplemento di pensione disciplinato dall'art. 4 legge n. 1338/62.” (III Sezione Centrale n. 313/2022).

Coglie pertanto nel segno la difesa INPS laddove evidenzia che la domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 Legge n.29/1979 può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, purché non sia maturato il diritto a pensione: infatti,poichè la domanda presentata dal ricorrente coincide con il primo giorno di pensione è evidente che il diritto a pensione fosse già maturato.

Da quanto sin qui osservato deriva l'infondatezza della domanda del ricorrente.

Il regime delle spese segue la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di causa che liquida in complessivi € 500,00 oltre accessori se dovuti.

Si indicano in giorni 60 i termini per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 8 febbraio 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Carlo Picuno

Depositato in segreteria il 15/02/2024

L' Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma